

Avv. SERGIO ALGIERI

Patrocinante in Cassazione

Via P. Calamandrei, 10 – 87041 Acri (CS)

Tel/fax 0984.915027 – Cell. 339.2804673

E-mail avvocatoalgieri@virgilio.it – PEC avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it

Tribunale Ordinario di Catanzaro

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 700 CPC

(CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC)

Nell'interesse di **PUGLIESE Mariangela**, nata ad Acri (CS) i 22/02/1986 ed ivi residente alla Via Aldo Moro n. 432/2 (cod. fisc. PGLMNG86B62A053W), rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'**Avv. SERGIO ALGIERI** (LGRSRG69B11A053K), del foro di Cosenza, presso il cui Studio in Acri (CS) alla Via P. Calamandrei n. 10 elegge domicilio (e al cui numero di fax 0984.915027 e/o indirizzo PEC avv.sergioalgieri@pec.giuffre.it si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria)

- ricorrente

Contro

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
- **Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale di Catanzaro**, in *p.r.l.p.t.*, con sede a Catanzaro alla Via Cosenza n. 31

- resistenti

Premesso

La prof.ssa Pugliese Mariangela è docente di ruolo sulla classe di concorso A019 (**Filosofia e Storia**) con sede di titolarità presso il **Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico (codice meccan. CZSL02101E)**, sito nel quartiere Siano di Catanzaro, plesso dell'IIS "Vittorio Emanuele II" di Catanzaro (**codice meccan. CZIS021007**) e tanto a far data dall'a.s. 2020/2021, anno di immissione in ruolo (**doc. 1**).

Difatti essa ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 2020 con vincolo quinquennale (ora triennale), presso la predetta sede di titolarità.

All'atto della immissione in ruolo ha indicato (**doc. 2**) la disponibilità ad accettare cattedre esterne (cd. COE) e sedi carcerarie ponendo come preferenza, però, **le scuole situate all'interno del Comune di Catanzaro** (stante le notevoli difficoltà nel caso di immissione su cattedra esterna fuori dal Comune, dovendo fare esclusivo ricorso, essa ricorrente, a mezzi pubblici negli spostamenti).

La ricorrente ha accettato il ruolo con titolarità presso il Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico perché la **cattedra esterna prevedeva, all'atto della immissione in ruolo, come scuola di**



completamento il Liceo Scientifico "L. Siciliani" di Catanzaro, essendo considerata, in modo consolidato negli anni, una cattedra esterna all'interno del Comune di Catanzaro (doc. 4).

A conferma di ciò si evidenzia che nell'a.s. 2018/2019 la suddetta cattedra, relativa alla classe di concorso A019, secondo quanto indicato nell'allegato Organico dell'anno di riferimento (doc. 6) era così costituita:

- 12 h Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico - Catanzaro
- 6 h IS "Fermi" - Catanzaro.

Tale cattedra, nel riferito anno scolastico 2018/2019 veniva assegnata, con incarico annuale, a docente con contratto di lavoro a tempo determinato

Per l'a.s. 2019/2020 la stessa cattedra di A019 (assegnata ad un docente a tempo determinato), era così costituita (cfr. allegato Organico - doc. 5):

- 12 h Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico - Catanzaro
- 6 h IS "Fermi" - Catanzaro.

La natura della ridetta cattedra (esterna con completamento nel Comune di Catanzaro) è funzionale alla peculiarità dell'Istituto scolastico sede di titolarità, essendo questo ubicato all'interno del Carcere di Siano.

E' notorio, infatti, che i docenti del suddetto Polo Carcerario (ed, in genere, tutti quelli che prestano servizio in Istituti penitenziari), nel rispetto delle norme penitenziarie e del lavoro dello stesso personale penitenziario, sono chiamati a rispettare quotidianamente - sia in entrata che in uscita - **un rigido protocollo di sicurezza** (per la cui attuazione necessitano dai 20 ai 30 minuti) onde evitare di intaccare in qualche modo il delicato compito della stessa polizia penitenziaria in materia di sicurezza.

Per tali ragioni - e, quindi, conformemente al criterio della facile raggiungibilità e viciniorità tra sede di titolarità e sede/i di completamento, tale COE (con titolarità presso il Polo carcerario) **negli anni pregressi è stata sempre interessata a completamenti all'interno del Comune di Catanzaro e comunque mai con più di una sede di completamento.**

Del tutto inspiegabilmente, per l'anno scolastico 2021/2022 l'Ufficio scolastico di Catanzaro, nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di II grado (doc. 3), ha modificato in modo del tutto arbitrario ed illegittimo la oramai consolidata cattedra esterna (COE) A019 con titolarità presso il Polo Carcerario.

Infatti, come si evince dall'allegata dotazione organica relativa all'anno scolastico 2021/2022, la cattedra di Filosofia e Storia (A019) presso il Polo carcerario (di 12 h) ora completa con il Liceo 'Fiorentino' di Lamezia Terme (per n. 2 h) e con il



liceo 'Campanella' di Lamezia Terme (per altre n. 2 h), l'una e l'altra sede distanti oltre **40 Km (doc. 14)** dalla sede di servizio principale e tutt'altro che agevolmente raggiungibili stante la mancanza tra i due Comuni di mezzi di trasporto pubblico sia in orario scolastico che in orario ordinario (**risultando di fatto precluso un collegamento rapido ed agevole**).

Ebbene, la prof.ssa Pugliese, presa visione lo scorso 21 maggio 2021 dell'Organico di diritto a.s. 2021/2022 - Personale docente, pubblicato dall'Ufficio Territoriale di Catanzaro con atto **prot. n. 3441 (doc. 3_a - 3_c)**, provvedeva ad inoltrare in data **29/06/2021** all'Ufficio Territoriale competente, tramite sindacato, richiesta di miglioramento cattedra (**prot. n. 4398 - doc. 8**), richiamando le criticità della cattedra assegnatale (16 h settimanali invece di 18 - completamento su Lamezia e su due Istituzioni scolastiche anziché su Catanzaro) ed invocando pure l'applicazione dell'art. 5 del **CIR Calabria del 24 giugno 2021 (doc. 11)** nel quale si prevede che *'fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019, nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e, a richiesta, anche su tre comuni della stessa provincia'*

Non avendo avuto contezza dell'esito della richiesta, essa ricorrente **in data 05/08/2021 (doc. 8)** produceva ed inoltrava all'Ufficio competente richiesta di riesame della istanza di ottimizzazione della propria cattedra, essendo venuta a conoscenza, oltretutto, che l'Ufficio, in violazione del richiamato art. 5 del CIR Calabria, aveva provveduto ad avviare le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione dando in assegnazione provvisoria una cattedra A019 di n. 18 h presso il Liceo Scientifico "L. Siciliani" di Catanzaro nonché ad assegnare nelle operazioni di immissione in ruolo la cattedra orario esterna sulla A019 con titolarità presso l'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Sersale (per n. 12 h) e completamento presso il Liceo Scientifico "L. Siciliani" di Catanzaro per n. 2 ore nonché l'Istituto "G. De Nobili" di Catanzaro per n. 4 ore.

L'Ufficio scolastico di Catanzaro, investito delle richieste, ne comunicava il rigetto, sull'assunto della mancanza di ore residue sulla Cl. A019 presso gli Istituti scolastici indicati; pure alle ulteriori diffide presentate (**doc. 8**) è stato dato riscontro negativo con motivazioni oltremodo contraddittorie!

Ordunque, attesa l'attualità ed irreparabilità del pregiudizio si rende necessaria la presente procedura d'urgenza stante i seguenti

Motivi

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE

- **Violazione della normativa regolamentare: O.M. n. 332 del 9/07/1996 e Nota ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021**



- **Violazione art. 11 comma 5 del CCNI sottoscritto il 12/06/2019 e del CIR Calabria del 24/06/2021**

La formazione della COE assegnata alla odierna ricorrente con il provvedimento di formazione della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2021/2022 (**prot. n. 3441 del 21 maggio 2021 - doc. 3**) viola innanzitutto la **Ordinanza ministeriale n. 332 del 9 luglio 1996** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole secondarie di II grado.

In particolare, l'art. 7 della richiamata ordinanza (rubricato '*criteri di costituzione delle cattedre orario*') dispone:

"Ai fini della costituzione delle cattedre orario si richiama la normativa contenuta nell'art. 441 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le cattedre orario sono costituite prioritariamente nell'ambito di ciascuna scuola o istituto. Successivamente per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre, dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare; tale possibilità si deve ritenere sussistente fino a quando nell'istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra;

b) il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d'istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l'ambito territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali;

c) le ore disponibili nelle sezioni serali, dopo la costituzione di cattedre «interne» a ciascuna sezione serale, dovranno essere utilizzate per la costituzione di cattedre orario nell'ordine seguente, fermi restando i principi generali espressi in precedenza:

1 - cattedre-orario con classi del corso serale di altro istituto della medesima sede;

2 - cattedre-orario con classi del corso diurno del medesimo istituto;

3 - cattedre-orario con classi del corso diurno di altro istituto

d) esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 Km; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate



da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.

3. La cattedra orario dovrà essere costituita con non meno di 18 ore settimanali o con un numero di ore non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra ordinaria dell'istituto al quale viene attribuita la titolarità.

4. La titolarità verrà attribuita all'istituto che ha il maggior numero di ore residue e in caso di parità all'istituto che offre maggiori garanzie per il consolidamento della cattedra in parola; tale istituto dovrà essere indicato per primo nell'organico"

Ordunque, i principi dettati dalla ridetta O.M. in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

- In presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente **non può essere modificata** nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate (ciò vale vieppiù allorquando, come nella fattispecie in trattazione, **nell'istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra:** la prof.ssa Pugliese ha presso il Polo carcerario n. 12 h, superiore alla metà – pari a 9 h – dell'orario di cattedra di n. 18 h).
- Il completamento deve avvenire prioritariamente all'interno dello stesso Comune e deve garantire la formazione di una cattedra di n. 18 h di insegnamento.
- Il completamento su Comuni diversi rispetto a quello ove si trova la sede di titolarità deve avvenire ***'a distanza non superiore ai 30 Km.; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti,*** nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole. In tal caso, la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando, perciò, il criterio della facile **raggiungibilità** e deve essere assicurata al docente la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio; viene, perciò, sancito il principio della **viciniorità** tra le due o tre sedi, che non devono per l'appunto superare i 30 Km (così da consentire al docente di spostarsi con facilità nella stessa giornata da una sede di servizio all'altra) e sempre che tra ***le sedi degli istituti interessati risultino***



collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.

Ebbene, nessuno dei suindicati criteri è stato rispettato dall'Amministrazione intimata con il provvedimento impugnato di formazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2021/2022.

E valga il vero!

Nella formazione della COE di Filosofia e Storia attribuita alla ricorrente sono state accorpate **sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti oltre 40 Km con la sede di titolarità e non servite da mezzi pubblici di trasporto né in orario scolastico né in orario ordinario - doc. 14)**; sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per la ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio, maggiormente accentuati dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio NON esiste, giustappunto, alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria, mancando mezzi pubblici di collegamento diretto.

Tutto ciò non potrà che ostacolare ENORMEMENTE l'esercizio dell'attività didattica, a scapito anche degli alunni.

E' stato pure violato il divieto di modifica della cattedra orario esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità.

Infatti, nel caso di specie, avendo completato, la ricorrente, nell'a.s. 2020/2021 le 12 h presso il Polo Carcerario con n. 6 h presso il Liceo Scientifico 'Siciliani' di Catanzaro, per il corrente a.s. avrebbe potuto/dovuto ottenere intanto le n. 2 h disponibili presso il predetto Liceo Scientifico 'Siciliani' di Catanzaro' e completare con le n. 4 h disponibili presso l'IS 'De Nobili' di Catanzaro (assegnate, invece, le une e le altre - in fase di nuove immissioni in ruolo, intervenute **SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'A.S. 2021/2022** - a completamento della COE di 12 h presso all'IS 'Montalcini' di Sersale).

Tale combinazione avrebbe consentito di rispettare (almeno parzialmente) il predetto principio del divieto di modifica della COE costituita nel precedente anno scolastico nonché quello, pure violato dall'Amministrazione, del divieto di modifica allorquando questa comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Repetita iuvant

Nei precedenti anni scolastici la COE di Filosofia e Storia (A019) con titolarità presso il Polo Carcerario di Siano è stata **SEMPRE** completata con Istituzioni scolastiche site nel Comune di Catanzaro (in ossequio ai richiamati principi di cui alla OM n. 332 del 1996 e che rispetto alla COE di Filosofia e Storia presso il Polo carcerario di Siano assumono valore ancora più cogente stante le peculiarità della sede ove sussistono, come innanzi riferito, particolari esigenze di sicurezza che impongono il rispetto, anche da parte dei docenti, di rigidi protocollo di controllo sia in entrata che in uscita e per la cui attuazione occorrono almeno 20 minuti).

C'è di più!



L'operato dell'Amministrazione resistente nella formazione della COE attribuita alla docente Pugliese si pone in aperto contrasto anche con la normativa contrattuale ed, in particolare, con il CCNI sulla mobilità triennio 2019/2022 (**doc. 12**).

L'art. 11 comma 5 del richiamato CCNI prevede che *'le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario'*.

Nella fattispecie in trattazione dall'organico di diritto pubblicato dall'Amministrazione resistente per l'a.s. 2021/2022 (doc. 3) risulta che presso il Liceo 'Siciliani' di Catanzaro (ove la ricorrente ha completato con n. 6 h la propria cattedra nel precedente anno scolastico) vi era la disponibilità, per l'anno scolastico 2021/2022, di n. 2 h sulla CI A019; e però tali ore (che con le n. 4 h del De Nobili di Catanzaro avrebbero consentito il completamento della COE della ricorrente tra Scuole site nel Comune di Catanzaro, nel rispetto di tutti i principi innanzi richiamati), sono state assegnate, illegittimamente ed immotivatamente, all'IS 'Montalcini' di Sersale.

Oltretutto, quand'anche si volesse ritenere, per ipotesi meramente teoretica, non attuabile tale soluzione, comunque potrebbero essere attribuite alla prof.ssa Pugliese nell'Istituto di titolarità ore di recupero come **ampliamento dell'offerta formativa**.

Benvero, in materia di percorsi di istruzione degli adulti – **realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena di cui all'art. 4, comma 1, lettera b del Dpr 29 ottobre 2021 n. 263** – presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, **la Nota ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021 (doc. 10)** prevede che *'per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che permangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi "diurni", non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l'attivazione nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4 del d.P.R. 263 del 2012, come richiamate dalla nota DGOSU prot. n. 7755 del 3 maggio 2019 e dei percorsi di cui all'art. 4, comma 7, del citato D.P.R. 263/12*.

Pertanto sussiste la possibilità, normativamente prevista (ma illegittimamente disattesa dall'Amministrazione), che la cattedra della prof.ssa Pugliese nella sede di titolarità (**Polo didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" – liceo artistico**) possa essere opportunamente modulata per il recupero del restante 30% e quindi delle n. 4 h di insegnamento mancanti (riduzione conseguente alla contrazione del quadro orario).

In particolare, in attuazione della richiamata normativa, la cattedra della prof.ssa Pugliese, nella predetta sede di servizio, potrebbe essere così costituita (in alternativa al completamento con le 2 h del 'Siciliani' di Catanzaro e le 4 h del 'De Nobili' di Catanzaro):

- **12 h Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico – Catanzaro;**



- **4 h** di recupero garantito nel medesimo Istituto come ampliamento dell'offerta formativa ovvero, prioritariamente, per lo sviluppo di percorsi in differenti assetti organizzativi (**DPR 263/12**) ed in via subordinata per altre esigenze delle Istituzioni di secondo grado in cui il percorso di istruzione per adulti è incardinato.

La cattedra così modulata risulterebbe di **16 h, di fatto equiparata ad una di 18 h** ai sensi dell'art. 35 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e dell'art.19 del Regolamento sul dimensionamento approvato con D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009, esplicitamente richiamati dalla stessa nota ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021.

Il completamento della cattedra presso l'Istituto di titolarità è stato finanche proposto e suggerito all'Amministrazione con le varie istanze presentate e tanto conformemente alla predetta nota ministeriale (**n. 13520 del 29 aprile 2021**) relativa alle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 ove è previsto, **ulteriormente**, che *'ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricula, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa'* (si badi: tale nota attiene **prioritariamente alle scuole di titolarità** e persegue l'obiettivo **della tutela della titolarità dei docenti sì da evitare situazioni di soprannumero e/o esubero, in attuazione a quanto previsto nel CCNI dell'8 luglio 2020**).

Di contro, la ricorrente ricopre una COE di **16 h, esterna al comune di Catanzaro**, così distribuita:

- **12 h** Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico - **Catanzaro**
- **2 h** L. Classico - Artistico "F. Fiorentino" - **Lamezia Terme** (con messa a disposizione sul potenziamento dell'offerta formativa)
- **2 h** L. Statale "T. Campanella" - **Lamezia Terme**



Le restanti 2 h, per garantire il completamento del monte orario previsto (18 ore settimanali), sono ore **cd a disposizione** presso la sede di titolarità ovvero presso l'IIS "V. Emanuele II" di Catanzaro.

E' evidente ed innegabile che che la cattedra esterna della prof.ssa Pugliese è stata costituita in maniera illegittima/impropria/errata:

- non si è provveduto al mantenimento del completamento orario presso il Liceo "L. Siciliani" nonostante la disponibilità, presso tale Istituto, di n. 2 h (nonostante nell'anno scolastico precedente la ricorrente completasse la propria cattedra proprio presso tale Istituto);
- si è proceduto ad assegnare, nelle operazioni di assegnazione provvisoria (successive alla pubblicazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2021/2022), una cattedra di n. 18 h sulla CL A019 in violazione dell'art. 5 del CCNI Calabria del 24/06/2021;
- le 2 h al Liceo "F. Fiorentino" di Lamezia Terme sono ore in eccedenza - **cd. di potenziamento** - e di numero troppo esiguo per giustificare l'utilizzo per il completamento di una COE esterna al comune;
- le n. 2 h assegnate presso il Liceo "T. Campanella" di Lamezia Terme - derivate dalla scissione dello spezzone orario di 8 h sulla A019, dato per n. 6 h a completamento della cattedra presso l'IS "L. Costanzo" Decollatura - neppure sono risultate utili al completamento della cattedra della ricorrente (che è giustappunto di n. 14 ore di insegnamento + n. 2 ore di potenziamento + n. 2 ore di messa a disposizione).

Finanche nella assegnazione delle predette n. 2 h di potenziamento presso il Liceo 'Fiorentino' di Lamezia Terme l'Amministrazione intimata ha apertamente violato la normativa regolamentare vigente in materia là dove è previsto che ***i posti di potenziamento possono essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell'infanzia e primaria quanto - nella scuola secondaria - per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica (Nota Ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021)***; sicché, l'assegnazione di tali ore di potenziamento appare assolutamente illegittima oltre che inopportuna considerato che normalmente, anche in applicazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, gli Istituti scolastici procedono ad assegnare le ore residuali (anche di potenziamento) ai docenti a tempo indeterminato presenti nell'organico dell'Istituto come ore eccedenti e tanto a garanzia della continuità didattica (**mentre si scrive il presente atto giunge comunicazione che le predette n. 2 h di potenziamento sono state trasformate in n. 2 h di insegnamento: la notizia appare come la classica**



pezza peggiore del buco considerato che, dalla comunicazione trasmessa alla ricorrente dalla Istituzione Scolastica, risulta che tali due ore dovranno essere prestate addirittura in due giorni diversi, ossia n. 1 h il lunedì e n. 1 h il venerdì a cui bisogna aggiungere n. 1 h il martedì al Campenalla e n. 1 h al Campanella il giovedì).

Allo stato sfuggono le ragioni e le esigenze perseguite dall'Amministrazione nella formazione della cattedra della prof.ssa Pugliese tanto più che questa è l'unica fra i docenti della CI A019 - sia con riferimento all'Organico di Diritto che con riferimento all'Organico di fatto - a non avere una cattedra di 18 h nonché l'unica ad aver subito una modifica **PEGGIORATIVA** della propria cattedra esterna (nonostante la presenza, nel Comune di Catanzaro e sulla CI A019, oltre alle ore 2 del Liceo Scientifico "L. Siciliani" e alle 4 h all'Istituto "G. De Nobili" - assegnate a completamento della COE presso l'IS 'Montalcini' di Sersale - **di 9 h presso l'Istituto "Fermi"**); modifica attuata in aperta violazione dei criteri e principi normativamente e contrattualmente previsti.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CHIESTO

PROVVEDIMENTO D'URGENZA:

IL FUMUS BONI IURIS ED IL PERICULUM IN MORA

A)

Alla luce di quanto sopra argomentato, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso d'urgenza sussistendo indubitabilmente i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

Quanto al *fumus boni iuris* è *ictu oculi* eclatantemente sussistente, in virtù dei suarticolati motivi di per sé sufficienti a fondare il convincimento di questo Giudice sulla sicura e inequivocabile e determinante fondatezza, nel merito, delle istanze avanzate.

Infatti, quanto argomentato vale di per sé a dimostrare ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità (*rectius*: certezza!) che il ricorso sia accolto nella successiva (**seppur solo eventuale**) fase di merito, nella quale verrà chiesto - previa disapplicazione degli atti dell'Amministrazione resistente richiamati nel presente atto, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi nella parte in cui non riconoscono il diritto della ricorrente al miglioramento della propria cattedra mediante completamento nel Comune di Catanzaro - la conferma dell'adottando provvedimento cautelare.

Insomma, il *fumus* è in *re ipsa*, essendo senz'altro ravvisabile nei motivi innanzi espressi e che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito: la ricorrente ha diritto al completamento della propria COE all'interno del Comune di Catanzaro per tutti i suoarticolati motivi che rendono palesamente illegittimo ed immotivato l'operato dell'amministrazione.



Del resto, in fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio è stato statuito: *‘nel caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell’ordinanza ministeriale per la formazione delle cattedre a completamento ore sterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l’istituto.....già abbinato a quello di..... ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali, è stato disposto il completamento dell’orario con un Istituto....non facilmente raggiungibile....Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessata’* (Tribunale di Patti, Sez. Lavoro, Ordinanza cautelare n. 12094 del 22/08/2018; in senso conforme, Tribunale di Patti, Ordinanza collegiale del 30/09/2019 – Proc. n. 3656/2018 RG).

B)

Concorre, altresì, il requisito del *periculum in mora* posto che alla ricorrente, nonostante le reiterate richieste di miglioramento cattedra, non è stato riconosciuto il ridetto diritto al completamento della cattedra nel Comune di Catanzaro.

Il mancato accoglimento della richiesta di miglioramento cattedra (nel senso precisato) per l’anno scolastico 2021/2022 risulta incompatibile con la tutela del diritto azionato tramite azione ordinaria; quest’ultima, infatti, esporrebbe la ricorrente al pericolo, **grave ed irreparabile**, di vedersi precluso il soddisfacimento della **legittima aspirazione - per il corrente anno scolastico - al completamento nel Comune di Catanzaro in quanto i tempi della tutela ordinaria sono tali che l’esito del giudizio arriverebbe sicuramente ad anno scolastico concluso, con conseguente vanificazione dell’azione e, quindi, produzione di un danno (in parte già verificatosi, stante l’avvio dell’anno scolastico) non ristorabile per equivalente siccome lesivo di posizioni costituzionalmente rilevanti quale quello al compiuto ed effettivo svolgimento della propria prestazione lavorativa**: la distanza (di oltre 40 Km) tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità pone dei concreti ed oggettivi ostacoli ed impedimenti alla docente, di fatto impossibilitata ad adempiere a tutti gli obblighi di servizio con conseguenti disagi ANCHE per gli alunni (**a cui deve essere assicurata la continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all’istruzione**) e le istituzioni scolastiche coinvolte.

Le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all’accertamento delle giuste ragioni dedotte dalla ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni della prof.ssa Pugliese.



Infatti, la determinazione dell'organico di diritto e, conseguentemente, la formazione delle COE avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico; pertanto, all'esito di un eventuale giudizio ordinario la ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione e ciò perché nelle more del giudizio ordinario l'organico di diritto e le relative COE avranno subito delle variazioni in ragione del numero degli alunni presenti in ciascuna istituzione scolastica.

Ed allora, ove, in ipotesi meramente teoretica, l'or qui reclamato provvedimento d'urgenza fosse ingiustamente negato (magari per una, non auspicabile siccome anacronistica, lettura esasperatamente di stretta esegesi dell'art. 700 cpc), la successiva sentenza (di indubitabile accoglimento del ricorso) risulterà innegabilmente *inutiliter data*, per impossibilità di concreta attuazione del diritto azionato,

E' innegabile, perciò, la indispensabilità dell'accelerazione ed anticipazione della tutela giudiziaria, in quanto - considerato il diritto azionato ed il rapporto cui lo stesso inerisce (temporalmente limitato, siccome con scadenza al 31 agosto 2022) - è solo per questa via che è possibile conseguire anziché una vuota tutela solo formale (quale sarebbe, per l'appunto, quella affidata ad un giudizio a tempi intollerabilmente troppo lunghi), una tutela effettiva e sostanziale.

Opinare diversamente, consentire, cioè, una postergazione della tutela della posizione azionata, significherebbe attuare, aberrantemente, una inevitabile vulnerazione della logica giuridica, consentire una indubitabile lesione del diritto di difesa, di difficile giustificazione ai sensi dell'art. 3 e 24 Cost.

Nessuno, neanche il Giudice, certamente può volere una siffatta conclusione!

Insomma *'il mantenimento fino alla conclusione delle attività didattiche del provvedimento impugnato inciderebbe in modo rilevante sulla prestazione lavorativa (della ricorrente) con effetti che non sono ristorabili adeguatamente ove rimessi alla definizione di un giudizio di merito notoriamente insuscettibile di poter pervenire in tempi accelerati per assicurare una tutela effettiva....La tutela cautelare ha ragione d'essere in un attuale o prossimo concreto pericolo, anche per i soli effetti di un atto già compiuto, per cui la grave incidenza sull'impegno lavorativo può essere anche apprezzata diversamente nel fluire del tempo purché attuale'* (Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro - Ordinanza collegiale n. cron. 2568 del 02/02/2016 - RG 4904/2015).

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno della ricorrente (che involge, prioritariamente, il diritto costituzionalmente tutelato allo svolgimento della proprio servizio in



condizioni di concreta attuabilità) e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di formazione della cattedre esterne impugnato si stanno già producendo stante l'avvenuto avvio dell'anno scolastico.

Insomma, è di tutta evidenza, nel caso di specie, la sussistenza del *periculum in mora* e l'urgenza della concessione del chiesto provvedimento cautelare.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa

Chiede

che questo Giudice fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti ai sensi degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. affinché, respinta ogni avversa deduzione, difesa ed eccezione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Accertata e riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 cpc, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- Previo accertamento e riconoscimento della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente nonché previa annullamento/sospensione/disapplicazione degli atti e provvedimenti richiamati nel presente ricorso (in particolare, il provvedimento **prot. n. 3441 del 21 maggio 2021 - doc. 3_a - di pubblicazione dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2021/2022 nonché quello pubblicato in data 01/09/2021 - doc. 3_c - nella parte relativa alla COE assegnata alla ricorrente**) con cui l'Amministrazione ha assegnato la ricorrente, a completamento della propria cattedra orario esterna, per n. 2 ore presso il Liceo Fiorentino di Lamezia Terme nonché per n. 2 ore presso l'Istituto Campanella di Lamezia Terme, nonché di quelli con cui è stata rigettata la richiesta di miglioramento cattedra, riconoscere il diritto della ricorrente al miglioramento/ottimizzazione della propria cattedra orario esterna (Cl A019) con completamento (del proprio orario - di 12 h - presso il **Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "U. Caridi" Liceo artistico**) presso una Istituzione scolastica sita nel Comune di Catanzaro.
- Conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente, in applicazione dei principi e criteri tutti richiamati nel presente ricorso, di assegnare alla ricorrente, a completamento della propria COE, le restanti ore (necessarie a completare la cattedra) prioritariamente presso la stessa sede di titolarità; in subordine, presso altra Istituzione scolastica sita nel Comune di Catanzaro.
- **IN OGNI CASO (TENUTO CONTO DEL CONTENUTO SOSTANZIALE DELLA PRETESA, DESUMIBILE DALLA SITUAZIONE DEDOTTA, E DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO IN CONCRETO)** adottare tutti quei provvedimenti che - in applicazione dei principi richiamati nel



presente ricorso - verranno ritenuti idonei per la tutela anticipatoria e conservativa della ricorrente, con le consequenziali statuizioni ordinatorie nei confronti dell'Amministrazione intimata.

- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, **con distrazione**

In via istruttoria si chiede che sia fatto carico all'Amministrazione intimata, ove non si provveda, di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente la presente controversia;

NEL MERITO

(seppur solo eventuale, giusta art. 669-octies cpc)

Ritenuta la fondatezza delle ragioni vantate dalla ricorrente, confermare gli adottandi provvedimenti cautelari per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso da intendersi in questa sede integralmente riproposti.

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Stante l'elevato numero di potenziali controinteressati, non tutti identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede, OVE OCCORRER POSSA, che venga autorizzata anche la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Comunicazione di immissione in ruolo + Contratto lavoro a tempo indeterminato;
- 2) Espressione preferenze sedi per immissione in ruolo
- 3)
 - a. Provvedimento prot. n. 3441 del 21/05/2021 (Dotazione organica Provincia di Catanzaro a.s. 2021/2022);
 - b. Organico potenziamento a.s. 2021_2022;
 - c. Dotazione organica pubblicata il 01/09/2021 con organico di fatto;
 - d. Bollettino assegnazioni provvisorie a.s. 2021/2022
- 4) Dotazione organica Provincia di Catanzaro a.s. 2020/2021;
- 5) Dotazione organica Provincia di Catanzaro a.s. 2019/2020;
- 6) Dotazione organica Provincia di Catanzaro a.s. 2018/2019;
- 7) Richiesta miglioramento cattedra prot. n. 4398 del 29/06/2021 + Riscontro dell'Atp di Catanzaro + Richiesta miglioramento cattedra del 05/08/2021;
- 8) Diffide successive per miglioramento cattedra e riscontri ATP;
- 9) O.M. 332 del 9/07/1996
- 10) Nota ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021
- 11) CIR Calabria del 24/06/2011
- 12) CCNI sottoscritto il 12/06/2019;



13) CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;

14) Distanza Siano_Lamezia Terme.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e va esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.

Acri (CS), 18 settembre 2021

Avv. SERGIO ALGIERI

